



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N°13 Reg. delib.	Ufficio competente POLIZIA LOCALE
---------------------	--------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA
---------	--

Addì **ventotto** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:12**, con **modalità a distanza in videoconferenza**, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
QUARELLA DAVIDE	Presente	RECCHIA ANDREA	Presente
RIGHETTI DARIO	Assente	SIMEONI PIERGIORGIO	Presente
SPERI RENZA	Presente	CADURA LUIGI	Presente
GALVANINI ALESSIO	Presente	ARDUINI ELEONORA	Presente
CARBONE STEFANIA	Presente	CORBIOLI GUENDALINA	Presente
MARCONI MATTEO	Presente	LAVARINI ROSANNA	Presente
FERRARI DANIEL	Presente	SPIAZZI RENZO	Presente
BORGHETTI AVV.TO VITTORIA	Presente	REGGIANI ALESSANDRO	Assente
MOSCONI MARCO	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE **Votano Eleonora**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **BORGHETTI AVV.TO VITTORIA** nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA
---------	--

Sono presenti gli assessori Sigg.: Menon, Pedrotti, Piazzola e Sorio.

E' assente l'assessore Rebonato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto che allegata alla presente ne costituisce parte integrante, formale e sostanziale;

PRESO atto dell'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del responsabile dell'AREA POLIZIA LOCALE dott. Corrado Cordioli e preso atto del visto reso dal responsabile dell'Area Finanziaria da cui risulta che la presente delibera non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

SENTITI gli interventi relativi al punto in oggetto riportati nella trascrizione del verbale della seduta del Consiglio Comunale 28.03.2022 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto alla base della motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di detta proposta di deliberazione;

RITENUTO, opportuno, di far proprie le predette motivazioni;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

Si procede alla votazione della proposta di deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 15 Consiglieri Comunali.

Assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Righetti e Reggiani);

Con votazione palese effettuata per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n.	10
voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	5 (Cadura, Arduini, Corbioli, Lavarini e Spiazzi)

Su n. 15 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA



di approvare integralmente la proposta di deliberazione che, in originale, si unisce al presente verbale per farne parte integrante, formale e sostanziale.

Allegati:

Estratto del verbale relativo al punto 6 dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 28.03.2022

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.



Ufficio Proposta : POLIZIA LOCALE
Data Proposta : 21-03-2022
Numero proposta : 14

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA
---------	--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- la Regione Veneto ha emanato la L.R. n. 10 del 11.03.2014 che ha introdotto nella L.R. 28 gennaio 1977 n. 10, recante “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, l’articolo 2 – bis “Diffida amministrativa”;
- il citato art. 2-bis introduce nel procedimento amministrativo sanzionatorio per le violazioni di competenza regionale l’istituto della diffida amministrativa;
- la diffida amministrativa è uno strumento conforme ai principi di chiarezza della regolazione e proporzionalità nell’applicazione dell’azione amministrativa a seguito di violazioni amministrative;
- di fatto questo istituto consente di non procedere all’immediato accertamento della violazione, qualora la stessa sia materialmente sanabile entro un termine massimo di 10 giorni; consiste, sostanzialmente, in un invito contenuto nel verbale di accertamento redatto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981 rivolto dall’accertatore al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione adempiendo alle prescrizioni;

Rilevato che l’art. 2 bis) succitato al:

- comma 2 individua l’ambito di applicazione della diffida amministrativa nei settori riguardanti:
 - il commercio;
 - la somministrazione di alimenti e bevande;
 - l’esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico;
 - il divieto di fumo
 - nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali;
- mentre al comma 1 e 4 né esclude l’applicazione:
 - nel settore della sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro;
 - nel caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;
 - nella normative di settore che già prevedono la disciplina della diffida amministrativa, intendendo con tale previsione salvaguardare, cioè non modificare né tanto meno disapplicare le procedure in tali normative previste ed applicate;
- comma 3 individua la procedura di applicazione della diffida;
- comma 4 stabilisce che:
 - la diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile;
 - la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;
- comma 5 precisa che:
 - la regione monitora l’applicazione dell’istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia;

Dato atto che :



l'art. 14, comma 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con - modificazioni in L. 4 aprile 2012, n. 35 ha stabilito che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, devono conformare le attività di controllo di loro competenza ad apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata;

- sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013 è stata pubblicata l'intesa del 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;

Viste le linee guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013 che:

- rappresentano lo strumento con cui le regioni, le province autonome e gli enti locali devono conformare le rispettive attività di controllo e si applicano in tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione;

- indicano i principi cui devono uniformarsi le attività di controllo sulle imprese e vengono proposti dei percorsi operativi per la loro attuazione;

- nel principio denominato "Approccio collaborativo del personale", finalizzato ad avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con le imprese, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto, viene citata come esempio di buona prassi la diffida amministrativa di cui all'art. 2-bis della L.R. 10/1977;

Rilevato che l'istituto della diffida amministrativa introdotto dall'art. 2-bis della L.R. 10/1977 trova sicuramente applicazione per le violazioni di competenza regionale nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo disciplinate da normative regionali oltre che dai Regolamenti Comunali e relative Ordinanze Comunali attuative di settore ma che, con riferimento a quanto indicato nelle "linee guida in materia di controlli" adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, in data 24 gennaio 2013, cui si devono conformare gli enti locali ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, è possibile estendere tale istituto anche alle violazioni nei settori precitati si di competenza regionale (così individuata dal punto di vista costituzionale o delegata da Legge dello Stato) ma ancora disciplinate da normativa statale;

Considerato che le linee guida in materia di controlli, adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, di fatto considerano buona prassi quella di adottare la diffida amministrativa in tutti i controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi nelle imprese, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione, ad esclusione dei controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 14, comma 6, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5);

Valutato opportuno applicare l'istituto della diffida amministrativa introdotto dall'art. 2-bis della L.R. 10/1977 anche con riferimento ai Regolamenti Comunali ed alle relative Ordinanze Comunali;

Visti:

- l'art. 2-bis della L.R. 10/1977;

- l'art. 14, comma 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, - dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;

- l'intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;



Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, richiesto ai sensi dell'art. 49, 1[^] comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare il “Regolamento per l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa” nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A) per costruirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare il comando di Polizia Locale di predisporre un'idonea banca dati che consenta la gestione delle diffide amministrative e che potrà essere consultata anche da altri organi di Polizia;
- 3) di dare atto che sulla presente delibera non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in assenza di impegno di spesa o diminuzione di entrate;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL, con separata unanime votazione.



OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
BORGHETTI AVV.TO VITTORIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Votano Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.